

Sentenza n. 92/2024

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE REGIONALE per il VENETO

IN COMPOSIZIONE MONOCRATICA IN FUNZIONE DI GIUDICE

DELLE PENSIONI

Nella persona del Cons. Daniela Alberghini, ha pronunciato all'udienza del 22 gennaio 2024, con l'assistenza del Segretario, dr. Stefano Mizgur la seguente

SENTENZA

Nel giudizio iscritto al n. **31923** del registro di Segreteria promosso da **M.M.G.**, OMISSIS, rappresentata e difesa dall'Avv. Giancarlo Todesco (C.F.TDSGRC54S17H512A) con studio in Bassano del Grappa (VI), Via Roma n. 45 pec: giancarlo.todesco@ordineavvocativicenza.it, nonché dall'Avv. Giampaolo Silvetti (C.F. SLVGPL60H26A390P), del Foro di Vicenza, pec: giampaolo.silvetti@ordineavvocativicenza.it e domicilio eletto presso lo studio dell'Avv. Giancarlo Todesco in Bassano del Grappa (VI), Via Roma n. 45;

CONTRO

Ministero dell'Economia e delle Finanza – Ragioneria Territoriale dello Stato di Vicenza, in persona del Direttore *pro tempore*, D.ssa Maria Brogna, rappresentata in giudizio dalla D.ssa Costanza Baratella, funzionaria della Ragioneria Territoriale dello Stato di Venezia, ivi elettivamente domiciliata, pec: RTS-VE.RGS@PEC.MEF.GOV.IT

PER

la prosecuzione del giudizio a seguito della sentenza delle Terza Sezione d'Appello n. 205/2023 del 12 aprile 2023 con la quale è stata annullata la sentenza n. 44/2020 della Sezione giurisdizionale regionale per il Veneto e rimessi gli atti al primo giudice per la pronuncia sul merito della domanda di accertamento dell'illegittimità della revoca della pensione indiretta di guerra in godimento della ricorrente ed il conseguente provvedimento di recupero dell'indebito;

ESAMINATI il ricorso in riassunzione ed i documenti con esso depositati in causa nonché gli atti e i documenti di costituzione della Ragioneria Territoriale dello Stato di Vicenza, nonchè gli atti tutti di causa;

SENTITI all'odierna udienza gli avv.ti Salvetti e Todesco per parte ricorrente e la d.ssa Costanza Baratella per parte resistente.

SVOLGIMENTO IN FATTO

In data 6 giugno 2019 la sig.ra M.G.M. ha proposto innanzi a questa Sezione giurisdizionale ricorso per l'annullamento 1) della determinazione n. OMISSIS del Ministero dell'Economia e delle Finanze, Ragioneria Territoriale dello Stato di Vicenza con cui, a firma del direttore, dr. Massimo Barbiero, ai sensi dell'art. 6 del D.P.R. 377/99 veniva revocata la pensione di reversibilità di cui alla tabella G del D.P.R. n. 915/1978 della pensione di guerra n OMISSIS, concessa con decreto n. OMISSIS del 19.7.1991 a decorrere dal 31.08.1990 in favore della ricorrente; 2) del provvedimento di sospensione della pensione di guerra n. OMISSIS adottato del Ministero dell'Economia e delle Finanze, Ragioneria Territoriale dello Stato di Vicenza notificato in data 30.10.2018; 3) del provvedimento di recupero credito erariale di €

94.920,24 costituitosi sull'iscrizione n. OMISSIS, emesso dal Ministero dell'Economia, Dipartimento della Ragioneria Territoriale dello Stato di Vicenza in data 6.3.2019 e, quindi, per l'accertamento del diritto alla pensione di reversibilità di cui alla tabella G del D.P.R. n. 915/1978 della pensione di guerra n OMISSIS, concessa con decreto n. OMISSIS del 19.7.1991, quanto meno a far data dall'anno 2015, con attribuzione dei ratei maturati ma non concessi dal 30.10.2018 maggiorati di interessi e rivalutazione monetaria come per legge, fino all'effettivo soddisfo.

Esponeva la ricorrente che in data 19.7.1991, con decreto n. OMISSIS, le veniva concessa, in quanto orfana maggiorenne inabile del padre Guido, soldato deceduto il 22.10.1986, la pensione di reversibilità di guerra di cui alla tabella G del D.P.R. n. 915/78, previo parere emesso dalla Commissione Medica per le Pensioni di Guerra di Padova che, con verbale del 19.12.1990, l'aveva dichiarata "permanentemente inabile a proficuo lavoro dal 30.08.1990", data dalla quale veniva quindi fatto decorrere il diritto.

La ricorrente, già invalida civile al 67% dal 25.5.1985, in data 15.9.1997, veniva sottoposta a visita di verifica sulla permanenza dei requisiti sanitari per usufruire della pensione, assegno e indennità riconosciutale in ragione di detta invalidità. Ridotta al 50% la percentuale di invalidità civile, il Ministero del Tesoro decretava, in data 3.1.1998, la revoca della relativa pensione a far data dal 15.9.1997.

In conseguenza di ciò la ricorrente si vedeva costretta a svolgere attività lavorativa dal 1.2.2000 onde provvedere al proprio sostentamento.

In data 30.10.2018, perveniva alla ricorrente da parte del Ministero

dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento della Ragioneria Territoriale dello Stato di Vicenza, avviso di sospensione dei pagamenti concernente la pensione di guerra n. OMISSIS, cui seguiva in data 15.1.2019, notificata in data 11.2.2019, la determinazione n. OMISSIS, a firma del direttore, dr. Massimo Barbiero, con cui, ai sensi dell'art. 6 del D.P.R. 377/99, le veniva revocata la pensione in godimento.

Con successivo provvedimento del 6.3.2019 veniva richiesto il recupero del credito erariale di € 94.920,24 costituitosi sull'iscrizione n. OMISSIS per l'indebita percezione della pensione fino al 2014.

La ricorrente, allora, proponeva ricorso in via amministrativa gerarchico (assunto a protocollo n. OMISSIS in data 19.3.2019) rimasto senza esito, motivo per cui adiva la via giurisdizionale.

Lamentava la ricorrente l'illegittimità della revoca, avvenuta senza alcun previo accertamento del venir meno del requisito sanitario e, comunque, l'assenza di dolo in quanto il Ministero e quindi la Ragioneria territoriale dello Stato, delle mutate condizioni sanitarie era a conoscenza fin dal 19.11.1997, e pur tuttavia, ha continuato ad erogare l'assegno di pensione, con ciò rafforzando nella beneficiaria il convincimento del diritto allo stesso.

Eccepiva, ad ogni buon conto, l'intervenuta prescrizione in relazione al recupero delle somme erogate antecedentemente al 11.2.2009, essendo stato comunicato il relativo provvedimento in data 11.2.2019.

Il ricorso, contestualmente al quale veniva formulata istanza di sospensione, veniva iscritto al numero 30918 del registro di segreteria con udienza fissata per il 17/09/2019 con riguardo all'istanza di

sospensione e per il 15/10/2019 per la trattazione.

Il Ministero dell'Economia e delle Finanze - Ragioneria Territoriale dello Stato di Vicenza in data 06/07/2019 si costituiva in giudizio, premettendo in fatto il provvedimento di revoca oggetto di giudizio era stato originato da una verifica d'ufficio in ordine alla permanenza del requisito reddituale di cui all'art. 70 del D.P.R. n. 915/1978 sulla base delle informazioni fornite dalla banca dati fiscali dell'Agenzia delle Entrate nonché sulla base di ulteriori accertamenti eseguiti presso l'INPS di Vicenza, dai quali era emerso che la ricorrente aveva prestato una proficua attività lavorativa retribuita presso terzi, superando il limite reddituale dal 01/02/2000 sino al 30/09/2014, data di collocamento a riposo con diritto a percepire il trattamento pensionistico di lavoro, circostanza in contraddizione con lo stato di inabilità a proficuo lavoro.

Agli atti della Ragioneria Territoriale dello Stato di Vicenza risultava, poi, l'impegno della ricorrente, con dichiarazione resa e sottoscritta contestualmente alla richiesta della pensione il 30/08/1990, a comunicare il venir meno del requisito delle condizioni economiche richieste per poter fruire del beneficio richiesto.

La ricorrente, invece, ometteva di comunicare all'Ufficio competente le mutate condizioni economiche e lavorative maturate quantomeno fin dal 01/02/2000.

La Ragioneria provvedeva, quindi, dapprima alla sospensione cautelativa della pensione e dei relativi assegni accessori dal 01/11/2018 e, successivamente, completati gli accertamenti, alla revoca con Determinazione n. OMISSIS del 15/01/2019 notificata in data

11/02/2019, con recupero integrale di quanto indebitamente riscosso, ravvisando nel contempo la sussistenza del dolo ex art. 6, secondo comma, del D.P.R. n. 377/1999 (a causa dell'omessa comunicazione delle mutate condizioni previste dall' art. 70 del D.P.R. n.915/1978 e della mancata ottemperanza a quanto previsto dall'art. 80, ultimo comma, e dall'art. 81, primo comma lettera e), del medesimo D.P.R. n. 915/1978).

L'indebito veniva, con successivo provvedimento, quantificato in €. 94.920,94.

Nel merito, veniva evidenziato che la condotta attuata dalla Sig.ra M. aveva, di fatto, comportato il venir meno qualsiasi valutazione di tipo sanitario in quanto l'esercizio stesso di un'attività lavorativa comporta *ipso facto* il venir meno del diritto alla pensione in oggetto della presente controversia, ai sensi del primo comma dell'art. 81 del D.P.R. 915/78 secondo cui "*I provvedimenti con i quali siano stati conferiti pensione o assegni di guerra possono essere, in qualsiasi tempo, revocati o modificati quando: (….) e) non sussista più lo stato di inabilità a proficuo lavoro che ha determinato la liquidazione in favore degli interessati ovvero sia venuto meno nei titolari del trattamento pensionistico il requisito delle condizioni economiche richiesto dall'art. 70 nei casi in cui il conferimento del trattamento stesso o degli assegni sia subordinato al possesso di tale requisito*".

Quanto all'eccepita intempestività del controllo l'art 6, primo comma, del D.P.R. n. 377/1999, non pone limiti temporali e quello di revoca in caso del venir meno dei requisiti è un obbligo.

Non depone a favore della buona fede della ricorrente la circostanza che la revoca della pensione civile fosse stata comunicata nel 1997 alla Ragioneria Provinciale dello Stato di Vicenza, Ufficio separato per funzioni, competenze e allocazione dalla Direzione Provinciale del Tesoro di Vicenza, Ufficio questo, *illo tempore* competente per il pagamento e la concessione delle pensioni di guerra nonché destinatario delle comunicazioni obbligatorie da parte della Sig.ra M., le cui competenze sono state trasferite alla Ragioneria solo dal 2010 (art. 2, comma 1-ter, del D.L. n. 40 del 25 marzo 2010 convertito con modificazioni con Legge 22 maggio 2010 n. 73).

Nessun legittimo convincimento poteva, quindi, insorgere nella ricorrente che, invece, del tutto intenzionalmente ha omesso di comunicare. Come invece doveroso, al competente Ufficio le mutate condizioni economiche.

L'Ufficio ha infine contestato l'invocata prescrizione, prevalendo la normativa speciale per le pensioni di guerra (art. 6 del D.P.R. n. 377/1999).

All'udienza del 17 settembre 2019 parte ricorrente rinunciava all'istanza di sospensione stante la fissazione a breve della discussione nel merito e il G.U.P. con ordinanza n. 34/2019 dichiarava l'estinzione del giudizio cautelare.

All'esito dell'udienza del 15 ottobre 2019 il G.U.P. pronunciava l'ordinanza istruttoria n. 35/2019 con la quale ordinava alla parte ricorrente di produrre copia di tutte le dichiarazioni reddituali inviate alla Amministrazione finanziaria ovvero all'I.N.P.S. relative agli anni dal 2000 al 2014 in cui ha prestato lavoro come dipendente (comprensive di tutti i

documenti allegati e delle ricevute di trasmissione), rinviando la causa all'udienza del 12 novembre 2019.

Il giudizio veniva definito con la sentenza n. 44/2020, depositata il 11 febbraio 2020, con la quale, in parziale accoglimento del ricorso, veniva dichiarato "*che l'I.N.P.S. non ha diritto al recupero della maggiore somma corrisposta alla sig.ra M.M.G. per il periodo che va dal 1^ febbraio 2000 al 11 febbraio 2009 e dal periodo che va dal 1^ gennaio 2010 al 30 settembre 2014, con il conseguente diritto della sig.ra M.M.G. alla restituzione delle relative somme già trattenute dall'INPS, maggiorate dei soli interessi legali da computare dalla data della domanda amministrativa (11/02/2019). Con riguardo invece al periodo che va dal 12 febbraio 2009 al 31 dicembre 2009, l'INPS ha diritto al recupero delle somme indebitamente erogate alla parte ricorrente a titolo di pensione di reversibilità come orfano di guerra*".

Il Ministero dell'Economia e delle Finanze impugnava la sentenza rilevandone l'erroneità dei presupposti e comunque il difetto di motivazione. L'appello veniva iscritto al n. 58594 del registro di Segreteria (Sezione Terza) e veniva fissata l'udienza di discussione per il giorno 12 aprile 2023.

L'appellata si costituiva in giudizio eccependo l'inammissibilità dell'appello per tardività nel deposito e, nel merito ribadiva l'irripetibilità dell'indebito e, in subordine, l'intervenuta prescrizione parziale del diritto al recupero.

La Terza Sezione d'Appello di questa Corte, con sentenza n 205/2023 depositata il 12 aprile 2023, ritenuta l'ammissibilità dell'appello, lo ha

accolto, annullando la sentenza emessa dalla Sezione giurisdizionale per la Regione Veneto n. 44/2020 per difetto di motivazione, rimettendo gli atti al primo giudice "*affinché, in diversa composizione, si pronunci sul merito della vicenda e sulle spese di entrambi i gradi di giudizio*".

La sentenza veniva comunicata in data 20 aprile 2023 e l'odierna ricorrente provvedeva al deposito dell'atto di riassunzione nei termini, dichiarando di avere interesse ad una pronuncia nel merito e chiedendo, a tal fine, la fissazione dell'udienza di trattazione.

Con memoria depositata in data 23 dicembre 2023 il Ministero si costituiva in giudizio, precisando, con ampi richiami giurisprudenziali, che la revoca della pensione di guerra derivava dal venir meno del requisito reddituale prima ancora che di quello sanitario (di talchè del tutto irrilevante ed inammissibile sarebbe la CTU richiesta dalla ricorrente) e che la ricorrente, omettendo la comunicazione del mutamento delle condizioni reddituali, era venuta meno ad un preciso obbligo che le incombeva, con ciò dovendosi escludere la buona fede della stessa versandosi in caso di dolo omissivo.

Chiedeva, quindi, il rigetto del ricorso.

In data 20 gennaio 2024 parte ricorrente depositava articolata memoria di replica non autorizzata.

All'udienza del 22 gennaio 2024, non avendo il rappresentante del Ministero accettato il contraddittorio sulla memoria di replica, il Giudice ne disponeva l'espunzione dal giudizio. Le parti discutevano come da verbale. All'esito della discussione il giudizio veniva trattenuto in decisione.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1.In via preliminare, come è stato efficacemente evidenziato, *"giova ricordare che secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte il giudizio pensionistico non è strutturato quale rimedio giurisdizionale di tipo impugnatorio, dal momento che non resta preordinato all'annullamento degli atti adottati dall'amministrazione, bensì all'accertamento del diritto a pensione, in relazione al rapporto pensionistico. Esso si sostanzia, infatti, in una cognizione piena sul rapporto pensionistico ordinario e bellico, che si estende a tutte le vicende connesse, dipendenti e consequenziali, nel cui ambito, il Giudice contabile è munito di giurisdizione esclusiva ed in quanto tale, estesa a tutte le questioni inerenti l'an e il quantum della pensione, rimanendo esclusa ogni incidenza in merito a eventuali vizi di legittimità del procedimento e di atti amministrativi, il cui potere di annullamento segue gli ordinari criteri di riparto della giurisdizione (cfr. ex multis Sez. I d'App., sent. n. 387 del 29 settembre 2017 e Cass. civ.Sez. un. ord. n. 7958 del 20 aprile 2015). Coerente sviluppo di tale premessa è che i vizi afferenti a pretese violazioni procedimentali o provvedimentali non possano assumere autonoma rilevanza ai fini della decisione della causa a meno che non incidano, direttamente o indirettamente, in ordine all'an o al quantum del diritto a pensione (artt. 13 e 62 r. d. n. 1214 del 12 luglio 1934)"* (Sez. Liguria, n. 96/2021).

L'oggetto del presente giudizio va quindi delimitato alla domanda di irripetibilità dell'indebito pensionistico determinatosi in capo alla ricorrente per avere quest'ultima percepito la pensione indiretta di

guerra del padre G.M. senza averne diritto per superamento dei limiti di reddito.

2.Va innanzitutto osservato che il trattamento pensionistico dedotto in giudizio è disciplinato nel D.P.R. n. 915/1978 agli artt. 45 e 70, ed "*è subordinato alla sussistenza di due presupposti normativi e cioè ad una condizione di inabilità a proficuo lavoro ed una situazione reddituale inferiore a specifici limiti di reddito fissati annualmente con circolare del Ministero dell'Economia e delle Finanze. Alla stregua del quadro normativo di riferimento citato, la spettanza del trattamento in questione dipende, pertanto, dalla conservazione, in capo al beneficiario, di tutti i requisiti soggettivi (sanitario e reddituale) richiesti dalla legge per conseguirlo; l'art. 80 del richiamato D.P.R. impone, di conseguenza, al beneficiario uno specifico obbligo di denuncia nell'ipotesi in cui i predetti presupposti vengano meno*" (Sez. Veneto n. 183/19).

Testualmente, la disposizione citata stabilisce, infatti, che "*1. In tutti i casi in cui le norme contenute nel presente testo unico subordinano la liquidazione del trattamento pensionistico o di un assegno accessorio al sussistere di determinati requisiti o condizioni, i titolari dei trattamenti o degli assegni sono tenuti a comunicare all'ufficio dal quale è stato emesso il relativo provvedimento il venir meno di dette condizioni o requisiti entro tre mesi dal verificarsi di tale circostanza, salvo che sia diversamente stabilito dal presente testo unico. 2. Nel caso di intervenuta denuncia a termini del comma precedente, la revoca dei relativi trattamenti, salvo che sia diversamente stabilito dal presente testo unico, ha effetto dalla data di scadenza del termine previsto nel*

comma stesso. Nei confronti di coloro che omettano la denuncia, sono recuperate tutte le somme indebitamente percepite.". L'ordinamento, quindi, -si veda anche il successivo art. 6 del DPR n. 377 del 30/9/1999- impone al percipiente un onere di leale collaborazione, coinvolgendolo in modo diretto e prevedendo una compartecipazione nella verifica in ordine al perdurare nel tempo dei predetti requisiti, sanzionando le condotte dolose con la ripetibilità degli emolumenti indebitamente percepiti.

In particolare, l'art. 6 cit. testualmente recita: "1. Nelle ipotesi previste dal primo comma dell'articolo 81 del decreto del Presidente della Repubblica n. 915 del 1978, i provvedimenti con i quali siano stati conferiti pensioni o assegni di guerra, anche se emanati da altri organi, possono essere, in qualsiasi tempo, revocati o modificati da parte del competente Dipartimento provinciale del tesoro, del bilancio e della programmazione economica ovvero dalla Direzione centrale degli uffici locali e dei servizi del Tesoro, previo parere della Commissione medica superiore per gli aspetti tecnico-sanitari. 2. La revoca per dolo del provvedimento di concessione della pensione o dell'assegno ha effetto dalla data di decorrenza dei benefici stessi, con conseguente recupero, ai sensi delle norme vigenti, di quanto indebitamente riscosso. Negli altri casi la revoca o la riduzione hanno effetto dalla data del provvedimento, senza recupero delle somme già percepite"" (Sez. Veneto, n. 183/2019).

In ordine all'ampiezza di detto obbligo questo Giudicante condivide l'orientamento espresso dalla giurisprudenza di questa Corte secondo cui: *"Il sistema normativo si caratterizza – dunque – nel senso del*

coinvolgimento diretto e primario del soggetto, cui viene erogato un emolumento correlato alla ricorrenza di requisiti abilitanti, nel rapporto giuridico con l'amministrazione erogante, imponendo a questi un preciso dovere di cooperazione funzionale alla verifica del perdurare nel tempo dei predetti requisiti: ciò, peraltro, a prescindere e in concorso con gli obblighi di provvedere ad essa istituzionalmente intestati. Una collaborazione – si noti ancora - che assume autonomo e giuridico rilievo nel pertinente procedimento, sicché il mancato (o mendace) assolvimento degli obblighi di comunicazione normativamente imposti non può creare alcun affidamento del percettore stesso nella giustezza del trattamento percepito, legittimando il recupero di eventuali indebiti da parte dell'Amministrazione in base agli ordinari criteri di ripetibilità" (Sez. Friuli Venezia Giulia, n. 33/2018; *ex aliis*, Sez. Emilia Romagna, n 124/2019; Sez. Toscana n. 89/2020; Sez. Lombardia n. 206/2015: "*E', pertanto, rilevabile nel caso di specie, come la mancata conoscenza, per omessa comunicazione, dei redditi effettivamente percepiti dalla ricorrente, abbia indotto l'Amministrazione ad erogare assegni non dovuti; deve conseguentemente escludersi la sussistenza di una situazione di legittimo affidamento tutelabile in ordine alla percezione delle somme indebite, tale da giustificare l'invocata declaratoria di irripetibilità (in tal senso Corte dei conti, Sez. Giur. Piemonte, n. 177/2010)*").

La violazione dell'obbligo comunicativo, nel caso in esame, è emersa a seguito dei controlli effettuati dall'Amministrazione (cfr. parte motiva del provvedimento di revoca: doc. 1 RTS), sia pure a distanza di tempo:

"*non può quindi dirsi violato il principio di autoresponsabilità dell'amministrazione, in quanto alla stessa non può esigersi l'effettuazione di frequenti controlli in ordine alle moltissime posizioni in carico, soprattutto a fronte di un preciso obbligo di legge in capo ai pensionati di cooperare con le prescritte comunicazioni*" (Sez. Emilia Romagna, n. 124/2019), né del resto, tale obbligo può dirsi assolto per il solo fatto della presentazione delle dichiarazioni fiscali e ciò in quanto "*trattasi di obbligo informativo da adempiersi, per espressa previsione normativa, nei confronti dell'Ente già adottante il provvedimento concessivo (ed erogatore del trattamento pensionistico) e che non può ritenersi assorbito o eliso dalla (mera) presentazione delle dichiarazioni dei redditi (in termini, tra le altre, Corte Conti, Sez. giur. Toscana, n. 331 del 3.9.2019 e n. 333 del 4.9.2019).Tali ultime dichiarazioni, infatti, risultano rese ad altri fini, indirizzate ad altro Ente (Agenzia delle Entrate) ed inidonee a consentire l'immediato e tempestivo accertamento da parte dell'Amministrazione direttamente interessata (nel caso all'esame, la Ragioneria Territoriale dello Stato) del permanere delle condizioni per l'erogazione della pensione*", "*d'altro canto, la stessa Corte Cassazione ha di recente affermato il principio (formulato con particolare riferimento all'indebito assistenziale, ma estensibile per la sua portata generale a quello pensionistico), per cui la violazione dell'obbligo del percettore di comunicare all'Istituto previdenziale situazioni rilevanti ai fini del diritto alla percezione della prestazione di cui aveva il godimento, esclude la configurabilità di un affidamento idoneo a giustificare l'irripetibilità dell'indebito (così, Cass., 16 aprile 2019, n. 10642*)". (Sez.

Toscana, n. 89/2020).

Dunque, la violazione degli obblighi di comunicazione circa il venir meno dei presupposti per l'erogazione della pensione di guerra e il mancato (o mendace) assolvimento degli obblighi di comunicazione normativamente imposti escludono in radice la sussistenza della buona fede nel percettore e dell'affidamento dello stesso in ordine alla debenza e alla correttezza del trattamento percepito e legittimano l'amministrazione ad operare il recupero di eventuali indebiti che abbia a verificare ai sensi delle norme vigenti.

Del resto, dalla documentazione depositata agli atti risulta chiaramente che

a) La concessione della pensione era condizionata alla permanenza di entrambi i requisiti, essendo stata concessa a vita "<u>semprechè inabile e nullatenente</u>" (doc. 2 RTS)
b) al momento della domanda di pensione di reversibilità di guerra la ricorrente ha sottoscritto (e, pertanto, non poteva non conoscere l'esistenza del relativo obbligo) la dichiarazione di impegno alla comunicazione di ogni variazione delle condizioni legittimanti il riconoscimento del trattamento pensionistico (doc.3 RTS).

"*Si osserva che, nella vicenda in esame, ciò che rileva non è lo stato di buona fede della ricorrente quanto l'oggettiva omessa comunicazione all'Amministrazione della propria situazione reddituale, pur in presenza di un puntuale obbligo in tal senso, espressamente previsto dai richiamati artt. 70, 80 ed 81 del D.P.R. n.915/78 ai fini della verifica della persistenza dei presupposti all'erogazione. Ne consegue che "qualora tale*

onere del percettore sia rimasto inevaso, così rivelando la scorrettezza del suo comportamento, l'azione di recupero dell'amministrazione è pienamente legittima…" (Corte dei conti, Sez. I, App. n. 1127/2014)". (Sez.Lombardia n. 206/2015).

L'onere di comunicare la perdurante sussistenza della condizione suddetta è, infatti, espressamente posto a carico del titolare del trattamento pensionistico: "*la ratio della norma riposa, con ogni evidenza, nel canone di vicinanza della prova, che, insieme al buon andamento dell'azione amministrativa, osta all'addossamento, in capo all'Amministrazione, dell'onere di monitorare l'andamento del flusso reddituale di ciascuno dei titolari del trattamento. È, del resto, pacifico che il principio di collaborazione e buona fede, ora consacrato dall'art. 1, c. 2- bis, l. n. 241 del 1990 (per come novellato dal d.l. n. 76 del 2020), animi i rapporti tra cittadino e p.a., obbligando, non solo questa seconda, ma anche il primo, a comportarsi con fedeltà rispetto a quei doveri che derivano dalla "coscienza generale" (così la Relazione al codice civile, sub art. 1175 c.c.), dando costante notizia delle rilevanti sopravvenienze. Il principio, immanente al sistema (art. 2 Cost.; artt. 1175 e 1375 c.c.), trova rafforzata applicazione in una materia, come quella per cui oggi è controversia, in cui l'obbligo di denuncia del venir meno dei requisiti richiesti è, per positiva prescrizione di legge, posto a carico del privato; privato che è nelle naturali condizioni di conoscere l'andamento del proprio reddito*" (Sez. Emilia Romagna, n. 29/2022).

Orbene, dalla documentazione acquisita in atti a seguito dell'ordinanza istruttoria n 35/19 nel giudizio 30918 emerge che la ricorrente dall'anno

2000 e fino al 2014 ha percepito redditi (da lavoro dipendente e da partecipazione) in misura superiore ai limiti previsti per il riconoscimento della pensione di guerra come da tabella che segue:

	REDDITO	LIMITE REDDITUALE
anno 2000	Lire 29.134.000	Lire 13.116.000
anno 2001	Lire 48.272.000	Lire 18.743.4000
anno 2002	euro 25.718	euro 11.522,55
anno 2003	euro 21.298	11.779,51
anno 2004	euro 20.437	12.066,93
anno 2005	euro 19.518	12.439,79
anno 2006	euro 21.269	12.817,96
anno 2007	euro 21.074	13.203,74
anno 2008	euro 21.105	13.632,91
anno 2009	euro 18.035	14.047,35
anno 2010	euro 20.509	14.565,70
anno 2011	euro 22.005	15.007,04
anno 2012	euro 21.226	15.373,21
anno 2013	euro 20.576	15.728,33
anno 2014	euro 21.279	16.057,05.

La causa e l'aumento reddituale, esplicitati in atti dall'Amministrazione e non contestati dalla ricorrente, non potevano non essere noti alla ricorrente medesima, dipendendo dall'esercizio di un lavoro dipendente e da una partecipazione societaria e, quindi, da una nuova ed autonoma fonte di reddito che, quindi, -anche indipendentemente dalla esatta conoscenza dei limiti reddituali per il godimento della pensione orfanile di

guerra- non poteva non porre il problema della verifica del rispetto di tali limiti in relazione all'obbligo, normativamente imposto, di comunicazione dei mutamenti delle condizioni per la percezione del trattamento.

Né può dirsi sussistere l'incolpevole ignoranza della parte in ordine alla necessità di tempestivamente comunicare il mutamento delle condizioni reddituali, data la circostanza che di tale obbligo è fatta menzione proprio nei provvedimenti di concessione della pensione di guerra, che precisano che i benefici devono durare "finché permangono le condizioni di legge".

Del resto, come già ricordato, la stessa beneficiaria doveva ben conoscere le specifiche prescrizioni in materia, essendosi formalmente impegnata a denunciare al competente Ufficio il venir meno delle condizioni richieste per poter fruire del beneficio.

La violazione dei precisi obblighi di comunicazione di cui si è detto è strutturalmente incompatibile con la buona fede del percettore (C. conti, Sez. Veneto, n. 183/2019, Sez. Emilia Romagna n.124/2019, Sez. Toscana n. 89/2020): le circostanze specifiche del caso in esame in cui l'aumento del reddito percepito era fatto noto alla ricorrente, la quale, pur consapevole del fatto che la percezione della pensione di guerra era subordinata a specifici limiti di reddito, in violazione dell'obbligo di leale cooperazione e di comunicazione, ha omesso ogni informativa- evidenziano una condotta dolosa in capo alla ricorrente che induce a ritenere sicuramente ripetibile l'indebito contestato.

3.L' art.80 del d.P.R. n.915/1978, infatti, dopo aver previsto l'obbligo a carico dei titolari di pensione di comunicare, entro tre mesi, il venir meno

delle condizioni o dei requisiti cui è subordinata la liquidazione della pensione, al secondo comma, stabilisce che "*nei confronti di coloro che omettano la denuncia, sono recuperate tutte le somme indebitamente percepite*".

L' art.11, comma 3, della l. 6 ottobre 1986, n.656 ha disposto che "*Nel caso di somme per pensioni o assegni di guerra indebitamente percepiti, l'interessato può chiederne l'abbuono purchè l'indebita riscossione non derivi da inosservanza di obblighi di comunicazione prescritti da norme di legge e venga dimostrata la buona fede*" che, nel caso in esame, non sussiste.

Né, come in parte già accennato, può essere riconosciuta buona fede della percipiente per il fatto di aver asseritamente confidato nella legittimità dell'erogazione anche successivamente all'accertamento della minore percentuale di invalidità civile e la conseguente perdita della pensione a quest'ultima collegata, essendo stato comunicato il relativo provvedimento alla Ragioneria provinciale dello Stato.

Anche senza considerare che, come correttamente messo in luce dal Ministero, il provvedimento di cui sopra non è mai stato comunicato alla Direzione provinciale del Tesoro -a cui erano (all'epoca) attribuite le funzioni in materia di pensioni di guerra- il concetto medico-legale di "inabilità a proficuo lavoro" richiesto dalla normativa *de qua* non coincide né si identifica con l'invalidità civile (assoluta o parziale che sia), poichè "*non si concretizza esclusivamente nel riscontro di menomazioni a carattere altamente invalidante potendo altresì essere configurata da status sanitario anche non particolarmente rilevante ma tale da impedire*

o rendere estremamente difficoltosa una collocazione lavorativa continuativa e remunerativa. Perché si realizzi la condizione in esame deve, quindi, sussistere la permanente, concreta incapacità dell'interessato di dedicarsi ad un "qualsiasi lavoro che costituisca fonte di reddito per soddisfare i mezzi bastevoli per i normali bisogni della vita" (circ. MEF, Dipartimento Tesoro, n. 850 del 31 luglio 2008, che cita Corte Conti, sez. III, 2.1.1988 n. 61727).

La mera riduzione della percentuale di invalidità civile non costituiva, quindi, un sicuro indice di perdita dei requisiti per il godimento della pensione (indiretta) di guerra, contrariamente alla concreta circostanza dell'esecuzione di un lavoro che, invece, smentisce la sussistenza di quella "*impossibilità (o estrema difficoltà) di collocamento in posizione lavorativa continuativa e remunerativa*" e, conseguentemente, l'impossibilità di svolgere "*qualsiasi lavoro che costituisca fonte di reddito per soddisfare i mezzi bastevoli per i normali bisogni della vita*" che la giurisprudenza, costante ed univoca, della Corte dei conti riconnette all'inabilità a proficuo lavoro (*ex multis*, Sez. Sicilia, n. 1889/2010: "*la condizione di 'inidoneità a qualsiasi proficuo lavoro' non comporta necessariamente che il soggetto interessato debba essere affetto da menomazioni fisiche e/o psichiche a valenza invalidante estrema (come, ad esempio, quelle ascritte alla prima categoria della tabella A allegata alle leggi sopra citate), ben potendo essere configurata anche da quadri clinici di minore gravità, purché tali da precludere (tenuto conto altresì del sesso, dell'età e delle reali attitudini del singolo) una collocazione lavorativa continuativa e remunerativa di un determinato individuo. In*

sostanza, come chiarito dalla consolidata giurisprudenza di questa Corte, è indispensabile che l'interessato si trovi in uno stato di permanente incapacità a dedicarsi stabilmente ad un'attività lavorativa che possa costituire per lui fonte di reddito e sia idonea ad assicurargli mezzi sufficienti per l'appagamento dei normali bisogni della vita"; in termini, Sez. Campania, n. 231/2011).

Poiché, come già ricordato, il beneficio di cui è causa può essere riconosciuto unicamente allorchè ne ricorrano *entrambi* i presupposti, anche il solo venir meno del requisito reddituale determina la revoca del beneficio. Ne discende che ogni questione in ordine all'accertamento della permanenza del requisito sanitario appare ultronea, non potendo la sussistenza – in ipotesi- di detto requisito, da sola, consentire l'erogazione della pensione, e pertanto rimane assorbita.

4.Quanto, infine, alla eccepita, parziale, prescrizione del diritto al recupero dell'indebito vengono in rilievo l'art 2935 c.c., secondo cui "*la prescrizione comincia a decorrere dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere*" e l'art. 2941 n. 8 c.c., secondo cui la decorrenza del termine è sospesa fino a che il dolo del debitore non sia stato scoperto.

Nel caso in esame il Ministero è venuto a piena conoscenza delle circostanze ostative al riconoscimento del beneficio con la nota 5.11.2018 dell'Agenzia delle Entrate (doc. 7 RTS) e con l'estratto conto INPS del 28.11.2018 (doc. 5 RTS), documenti dai quali si evince l'esercizio di un lavoro dipendente e la percezione di redditi in misura ampiamente superiore ai limiti.

Dalla più risalente delle due date va, quindi, fatto decorrere il termine di

prescrizione, ritualmente interrotto con la richiesta di pagamento notificata più che tempestivamente in data 11 febbraio 2019, nessuna prescrizione essendosi *medio tempore* maturata.

5.Quanto, infine, alla domanda formulata in via subordinata relativa al riconoscimento del diritto alla pensione di cui è causa a far data dal 2015 (successivamente, cioè, alla cessazione dell'attività lavorativa per maturazione del diritto alla pensione di anzianità), a prescindere dal fatto che l'accertamento del diritto richiederebbe la ricostituzione della posizione e, quindi, un nuovo accertamento di tutti i requisiti di legge, parte ricorrente, che ne era onerata, non ha fornito prova, né tanto meno principio di prova, in relazione a detti requisit, non producendo documentazione relativa alla propria situazione reddituale (meramente affermata) né alla propria, asserita, persistente condizione di inabile a proficuo lavoro, di talchè anche una eventuale CTU in ordine all'accertamento del requisito sanitario sarebbe inammissibile, perché meramente esplorativa.

La domanda, quindi, non può trovare accoglimento.

6.In conclusione, il ricorso deve essere respinto e, attesa la carenza dei requisiti di legge in ordine al diritto alla pensione indiretta di guerra quale orfana di M.G.(posizione OMISSIS) dal 1.2.2000 e la conseguente revoca, l'indebito formatosi da tale data fino alla sospensione del pagamento dei ratei (31.10.2018), pari ad euro 94.920,94, deve essere dichiarato ripetibile.

7.In punto di spese, sussistono giusti motivi per la compensazione integrale delle spese legali tra le parti del giudizio ai sensi dell'art. 31,

comma 3, c.g.c. anche in relazione alle precedenti fasi del giudizio.

Nulla è invece dovuto per le spese di giudizio, stante la gratuità del rito.

PER QUESTI MOTIVI

La Corte dei Conti, Sezione giurisdizionale per la Regione Veneto, in composizione monocratica ai sensi dell'art. 151 c.g.c., definitivamente pronunciando sul ricorso iscritto al n**. 31923** del Registro di Segreteria promosso da **M.M.G.** contro MEF- Ragioneria Territoriale dello Stato di Vicenza, ogni diversa domanda od eccezione respinta

RESPINGE

Nei termini e nei limiti di cui in motivazione il ricorso.

Spese compensate.

Manda alla Segreteria per i seguiti di competenza.

Così deciso in Venezia, all'udienza del 22 gennaio 2024.

Il Giudice Monocratico

Cons. Daniela Alberghini

(firmato digitalmente)

Depositato in Segreteria il 27/06/2024

Il Funzionario Preposto

(firmato digitalmente)

Nadia Tonolo